



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 22 DEL 29-05-2020

N. Reg.Gen. 207 del 29-05-2020

OGGETTO: Liquidazione bonus lavoratori dipendenti durante l'emergenza sanitaria che si sono dovuti recare presso la sede lavorativa non usufruendo della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. "smart working") art. 63 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA S - SEGRETARIO

Visto che l'[articolo 63 del decreto Cura Italia](#) (D.L. 18/2020) ha previsto la corresponsione di un **premio di 100 euro** ai lavoratori dipendenti che **durante l'emergenza sanitaria** non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. "smart working") e di conseguenza si sono dovuti recare **presso la sede lavorativa**.

Accertato che il **premio di 100 euro** spetta ai **lavoratori dipendenti titolari**, nel **periodo d'imposta 2019**, di **reddito di lavoro dipendente**, ex **articolo 49, comma 1, Tuir**, per un ammontare **non superiore a 40.000 euro**.

Ritenuto che sul **piano oggettivo**, il premio previsto dall'**articolo 63 del decreto Cura Italia**:

- è corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative rese nel mese di **marzo 2020** e deve essere **rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro**;
- viene erogato **direttamente dal datore di lavoro** a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- **non è assoggettato ad imposizione fiscale per il percipiente**.

Constatato che dal punto di vista operativo il meccanismo previsto dal legislatore per la fruizione dell'incentivo è il seguente:

- il datore di lavoro, verificata la spettanza del premio, eroga in busta paga la somma di 100 euro al dipendente **senza assoggettarla a ritenute fiscali e contributive**;
- il premio erogato è successivamente recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione attraverso la fruizione di un **credito d'imposta**.

Esaminata la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 emanata dall'Agenzia delle Entrate ove viene chiarito che "la norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese» di marzo. In sostanza, **il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedo ecc).** Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante (...) può essere utilizzato anche il rapporto tra I giorni di presenza in sede(indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso (...). **Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili**";

Considerato che:

- l'importo in rassegna costituisce un bonus una tantum non soggetto a tassazione, da erogare sulla base delle effettive giornate di lavoro prestate in presenza durante il mese di marzo u.s., come risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze;
- questo Ente, in qualità di sostituto di imposta, deve riconoscere, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile;
- il relativo onere finanziario complessivo viene coperto mediante compensazione con le ritenute pe rimposte dirette operate a carico dei dipendenti, in osservanza a quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 31 marzo 2020;

Evidenziato da ultimo che:

- la base di calcolo per l'attribuzione dell'istituto è differenziata in ragione della tipologia contrattuale individuale (articolata su cinque o sei giornate lavorative) e non deve essere oggetto di riproporzione in caso di rapporto part time, così come chiarito dalla risoluzione dell'AdE;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dare attuazione all'art. 63 del D.L. n. 18/2020 e di riconoscere in favore dei 10 dipendenti in servizio nel mese di marzo (sia a tempo indeterminato che determinato e ISU), aventi potenzialmente diritto, il premio del valore massimo teorico di euro 100,00, secondo la misura individuale riportata nel prospetto allegato al presente atto;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato:

ATTRIBUIRE al personale dipendente non dirigente l'indennità prevista dall'art. 63 del D.L. n. 18/2020 sulla base delle effettive giornate di lavoro prestate in sede durante il mese di marzo u.s.;

IMPUTARE l'onere complessivo di **euro 819,55** sui cap di bilancio, per compensazione tramite modello F24EP - codice tributo 169E, dalle ritenute operate a carico dei medesimi dipendenti e da riversare all'erario;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaella Silvestrini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì, 01-06-2020

Il Resp. del Servizio Finanziario
Daniele Mitolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 15-06-2020 R.A. n. 356.

Borbona, 15-06-2020

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
